

**Accordo tra lo Studio Radiologico Zucconi S.r.L. e l'Azienda per i Servizi Sanitari  
n. 1 "Triestina" per la definizione dei tetti economici e della tipologia di  
prestazioni ambulatoriali di radiologia da erogare in regime convenzionale per  
conto del Servizio Sanitario Regionale  
nel primo quadrimestre dell'anno 2013**

Premesso che:

- a) l'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/92 e smei prevede la stipula di accordi con le strutture private accreditate al fine dell'erogazione da parte delle stesse di prestazioni ambulatoriali e di ricovero per conto del Sistema Sanitario Nazionale;
- b) detti accordi definiscono, tra le altre cose, i volumi di prestazioni da erogare per conto del Sistema Sanitario Nazionale, distinti per tipologia e per modalità di assistenza;
- c) la L.R. n. 7 del 26.03.2009 "Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale", fornisce disposizioni e fondi per il controllo dei tempi di attesa;
- d) la D.G.R. n. 2051 del 15.10.2010 di approvazione dell'Accordo triennale per il periodo 2010 – 2012, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative AIOP e Federsalute del Friuli Venezia Giulia, regola l'erogazione di prestazioni sanitarie fornite da parte delle strutture private accreditate per conto del Servizio Sanitario Regionale e definisce in particolare le risorse economiche minime assegnate, i meccanismi di flessibilità nel caso di superamento delle risorse economiche assegnate, le modalità di fatturazione e pagamento, le modalità di accesso alle strutture private già temporaneamente accreditate;
- e) la D.G.R. n. 2271 del 21.12.2012 ha approvato le "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale 2013";
- f) in esecuzione delle Linee di gestione annuali per il 2013, l'Accordo triennale per il periodo 2010-2012 di cui al paragrafo d) si intende prorogato per 4 mesi e comunque fino alla sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il periodo 2013-2015;
- g) in applicazione dell'art. 15, comma 4, del DL 6 luglio 2012, n. 95, nelle more della sottoscrizione dell'Accordo triennale 2013-2015, il budget destinato a ciascuna Area Vasta è determinato sulla base della spesa consuntivata per l'anno 2011, ridotta dell'1%;
- h) l'Accordo di Area Vasta Giuliano Isontina per la ripartizione delle risorse per il primo quadrimestre 2013, è stato sottoscritto dal Direttore Generale della A.S.S. n. 1, azienda capofila dell'Area Vasta, e dai Presidenti dell'AIOP e di Federsalute Friuli Venezia Giulia in data 22.03.2013, prot. n. 13988/GEN.II.3.A1 ;

Friuli Venezia Giulia  
A

- i) la disponibilità economica in favore dello Studio Radiologico Zucconi per il primo quadrimestre 2013, risulta essere complessivamente pari ad € 137.869,00, così come concordato nel citato Accordo di Area Vasta Giuliano – Isontina;
- j) le prestazioni erogabili sono quelle stabilite dal decreto regionale di accreditamento;
- k) il Decreto n. 465/DC dd. 04/06/2012 con cui la Regione ha concesso l'accreditamento a pieno titolo fino al 03.06.2015 allo Studio Radiologico Zucconi nella branca specialistica di Diagnostica per immagini di primo livello – per l'erogazione di prestazioni di radiografia diagnostica con apparecchiature di radiologia tradizionale, indagini ecografiche e risonanza magnetica muscolo scheletrica;
- l) è interesse comune e reciproco di entrambe le parti perseguire ogni iniziativa ed attività finalizzata al miglioramento dell'appropriatezza, dell'efficacia e della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati;

FRA

l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Fabio Samani, con sede in Trieste, Via Sai n. 1/3 (di seguito A.S.S. 1);

E

Lo Studio Radiologico Zucconi, in persona dell'amministratore unico, dott. Furio Zucconi, con sede in Trieste, via Rismondo, 3

si conviene e si stipula il seguente

## ACCORDO


### ART. 1. PREMESSE

Le premesse sopra argomentate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

### ART. 2. ATTIVITA' E MODALITA' OPERATIVE

Lo Studio Radiologico Zucconi a fronte del tetto economico precedentemente indicato, garantisce l'effettuazione delle prestazioni radiologiche previste dal tariffario regionale e che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), indicati dalle norme nazionali e regionali in materia.

Lo Studio Radiologico Zucconi, garantendo per le singole prestazioni volumi analoghi a quelli erogati nel primo quadrimestre del 2012, dovrà effettuare:



- esami ecografici (cod. 88.74.1; 88.75.1; 88.76.1)
- RM osteo-articolari
- Rx toraco scheletriche

Si conferma, come per gli anni precedenti, che l'attività dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Prenotabilità degli esami attraverso il Centro Unico di Prenotazione (CUP).
- Mantenimento del sistema di liste di prenotazione differenziate per priorità.
- Contingentamento degli esami forniti in modo omogeneo nel tempo, così da garantire un'offerta di prestazioni uniforme nel periodo di interesse.
- Consegna di report mensili sull'attività svolta.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni consentirà alla A.S.S. di ridefinire il budget economico sopra indicato.

### **ART. 3. ATTIVITA' DI VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO**

Le parti confermano l'osservanza di tutte le procedure e modalità, già in essere negli accordi stipulati negli anni precedenti.

Si concorda di rivedere tali procedure a seguito di eventuali disposizioni dell'Azienda conseguenti ad indicazioni del Comitato interaziendale per la verifica delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie private accreditate per conto del S.S.R.


Lo Studio ha l'obbligo di comunicare ogni modifica che dovesse verificarsi relativamente ai dati necessari all'acquisizione da parte della A.S.S.1 del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Eventuali accordi integrativi che dovessero essere sottoscritti durante il 2013, dovendosi considerare finanziati con quote "una tantum", non incideranno comunque sul tetto economico stabilito dal presente accordo al fine delle commesse per il 2014, salvo diverse indicazioni regionali.

I fondi di tali eventuali accordi aggiuntivi potranno essere utilizzati solo per remunerare le specifiche prestazioni richieste e solo se sono già state effettuate tutte le prestazioni concordate con il presente accordo.

### **ART. 4. DURATA**

Il presente accordo avrà decorrenza dall'01/01/2013 al 30/04/2013 e potrà essere successivamente rinnovato, su volontà delle parti.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'F. P. P.' and the initials are 'A'.

In caso di mancata sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il 2013-2015, il presente accordo potrà essere rinnovato per l'intero anno 2013.

#### **ART. 5. PRIVACY**

Tutti i dati personali, i dati acquisiti e ogni informazione utile di cui lo Studio accreditato dovesse entrare in possesso, in virtù dello svolgimento di attività connesse e funzionali al perseguimento degli scopi ivi previsti e secondo la vigente normativa saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

Le parti si impegnano inoltre a scambiarsi, reciprocamente, le informative di cui all'articolo 13 del predetto D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

#### **ART. 6. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo e agli eventuali atti successivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.

#### **ART. 7. SPESE**

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, con spese a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo del presente atto sono a carico dello Studio.

Trieste, 12/04/2013

#### **Per lo Studio Radiologico Zucconi**

L'Amministratore unico

dott. Furio Zucconi

---

#### **Per l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"**

Il Direttore Generale

dott. Fabio Samani

---



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CINZIA CONTENTO

CODICE FISCALE: CNTCNZ66C69L424H

DATA FIRMA: 18/04/2013 15:45:45

IMPRONTA: 95380AE65BBBB55E784BF82F339DE38938B48480E11F19380774F01COCBABA38  
38B48480E11F19380774F01COCBABA38EA0C89E801EF5C41994D4DB34B434DFC  
EA0C89E801EF5C41994D4DB34B434DFC96F58242FCEBE10C76173765C07BC824  
96F58242FCEBE10C76173765C07BC824033E216A67D2E75233F1F025E6AABA6B

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 18/04/2013 15:53:23

IMPRONTA: A4C772BF3751DD8795299A77B693F778AE0F5CFC3D5C6025146AB8B556D96BA9  
AE0F5CFC3D5C6025146AB8B556D96BA911820235057FF00312B9724A08566743  
11820235057FF00312B9724A085667439F2507BE4DAA45C8F16CE6C30BAB2F9F  
9F2507BE4DAA45C8F16CE6C30BAB2F9FF384E008CA0262745EAA4117EC306132

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 18/04/2013 16:09:46

IMPRONTA: 61D9F941FBA10AE51E13A98361BB7DC05AD02FB095F274FAD8CBA99F183A4BF6  
5AD02FB095F274FAD8CBA99F183A4BF618C113CF28697435C2493E4DD76EBFF8  
18C113CF28697435C2493E4DD76EBFF844D779DD2655135395138E23A29EC38D  
44D779DD2655135395138E23A29EC38D77829FFD4E84C7FD2284383F297F6F6D

**Accordo tra lo Studio Radiologico Zucconi S.r.L. e l'Azienda per i Servizi Sanitari  
n. 1 "Triestina" per la definizione dei tetti economici e della tipologia di  
prestazioni ambulatoriali di radiologia da erogare in regime convenzionale  
per conto del Servizio Sanitario Regionale  
nel secondo e terzo quadrimestre dell'anno 2013**

Premesso che:

- a) l'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/92 e smei prevede la stipula di accordi con le strutture private accreditate al fine dell'erogazione da parte delle stesse di prestazioni ambulatoriali e di ricovero per conto del Sistema Sanitario Nazionale;
- b) detti accordi definiscono, tra le altre cose, i volumi di prestazioni da erogare per conto del Sistema Sanitario Nazionale, distinti per tipologia e per modalità di assistenza;
- c) la L.R. n. 7 del 26.03.2009 "Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale", fornisce disposizioni e fondi per il controllo dei tempi di attesa;
- d) la D.G.R. n. 2051 del 15.10.2010 di approvazione dell'Accordo triennale per il periodo 2010 – 2012, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative AIOP e Federsalute del Friuli Venezia Giulia, regola l'erogazione di prestazioni sanitarie fornite da parte delle strutture private accreditate per conto del Servizio Sanitario Regionale e definisce in particolare le risorse economiche minime assegnate, i meccanismi di flessibilità nel caso di superamento delle risorse economiche assegnate, le modalità di fatturazione e pagamento, le modalità di accesso alle strutture private già temporaneamente accreditate;
- e) la D.G.R. n. 2271 del 21.12.2012 ha approvato le "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale 2013";
- f) in esecuzione delle Linee di gestione annuali per il 2013, l'Accordo triennale per il periodo 2010-2012 di cui al paragrafo d) è stato prorogato per 4 mesi e comunque fino alla sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il periodo 2013-2015;
- g) in applicazione dell'art. 15, comma 4, del DL 6 luglio 2012, n. 95, nelle more della sottoscrizione dell'Accordo triennale 2013-2015, il budget destinato a ciascuna Area Vasta è determinato sulla base della spesa consuntivata per l'anno 2011, ridotta dell'1%;
- h) l'Accordo di Area Vasta Giuliano Isontina per l'utilizzo delle risorse di cui all'accordo triennale per il periodo 2010-2012 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni rappresentative AIOP, Federsalute, ANISAP del Friuli Venezia Giulia – proroga ed attribuzione budget per il 2° e 3° quadrimestre 2013 come da D.G.R. n. 2271 del 21/12/2012, prot. n. 21934/GEN.II.3.A.1 dd. 10.05.2013;

- i) la disponibilità economica in favore dello Studio Radiologico Zucconi per il secondo e terzo quadrimestre 2013, risulta essere complessivamente pari ad € 275.738,00, così come concordato nel citato Accordo di Area Vasta Giuliano – Isontina;
- j) detta disponibilità è comprensiva degli importi derivanti dall'applicazione del meccanismo di regressione tariffaria;
- k) il presente accordo e il tetto complessivo potranno subire modifiche qualora intervenissero differenti indicazioni regionali o nazionali;
- l) il Decreto n. 465/DC dd. 04/06/2012 con cui la Regione ha concesso l'accreditamento a pieno titolo fino al 03.06.2015 allo Studio Radiologico Zucconi nella branca specialistica di Diagnostica per immagini di primo livello – per l'erogazione di prestazioni di radiografia diagnostica con apparecchiature di radiologia tradizionale, indagini ecografiche e risonanza magnetica muscolo scheletrica;
- m) le prestazioni erogabili sono quelle stabilite dal decreto regionale di accreditamento;
- n) è interesse comune e reciproco di entrambe le parti perseguire ogni iniziativa ed attività finalizzata al miglioramento dell'appropriatezza, dell'efficacia e della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati;

FRA

l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Fabio Samani, con sede in Trieste, Via Sai n. 1/3 (di seguito A.S.S. 1);

E

Lo Studio Radiologico Zucconi, in persona dell'amministratore unico, dott. Furio Zucconi, con sede in Trieste, via Rismondo, 3

si conviene e si stipula il seguente

## ACCORDO

### ART. 1. PREMESSE

Le premesse sopra argomentate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

### ART. 2. ATTIVITA' E MODALITA' OPERATIVE

Lo Studio Radiologico Zucconi a fronte del tetto economico precedentemente indicato, garantisce l'effettuazione delle prestazioni radiologiche previste dal tariffario regionale e che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), indicati dalle norme nazionali e regionali in materia.

Lo Studio Radiologico Zucconi dovrà effettuare:

- esami ecografici (cod. 88.74.1; 88.75.1; 88.76.1)
- RM osteo-articolari
- Rx toraco scheletriche

Si conferma, come per gli anni precedenti, che l'attività dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Prenotabilità degli esami attraverso il Centro Unico di Prenotazione (CUP).
- Mantenimento del sistema di liste di prenotazione differenziate per priorità.
- Contingentamento degli esami forniti in modo omogeneo nel tempo, così da garantire un'offerta di prestazioni uniformi nel periodo di interesse.
- Consegna di report mensili sull'attività svolta.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni consentirà alla A.S.S. di ridefinire il budget economico sopra indicato.

### **ART. 3. ATTIVITA' DI VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO**

Le parti confermano l'osservanza di tutte le procedure e modalità, già in essere negli accordi stipulati negli anni precedenti.

Si concorda di rivedere tali procedure a seguito di eventuali disposizioni dell'Azienda conseguenti ad indicazioni del Comitato interaziendale per la verifica delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie private accreditate per conto del S.S.R.

Lo Studio ha l'obbligo di comunicare ogni modifica che dovesse verificarsi relativamente ai dati necessari all'acquisizione da parte della A.S.S.1 del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

L'Azienda si riserva di verificare in corso d'opera i volumi delle singole prestazioni erogate in rapporto ad eventuali criticità dei tempi di attesa, al fine di rimodularne l'offerta.

Lo Studio si impegna inoltre a fornire la lista dei professionisti operanti presso le proprie strutture ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi, al fine di accertare eventuali situazioni o stati di incompatibilità, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, entrato in vigore in data 29.07.09 e smei.

### **ART. 4. DURATA**

Nelle more della sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il 2013-2015, il presente accordo ha validità a decorrere dal 01/05/2013 fino al 31/12/2013, fatte salve eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire su indicazioni regionali o nazionali.



#### ART. 5. PRIVACY

Tutti i dati personali, i dati acquisiti e ogni informazione utile di cui lo Studio accreditato dovesse entrare in possesso, in virtù dello svolgimento di attività connesse e funzionali al perseguimento degli scopi ivi previsti e secondo la vigente normativa saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

Le parti si impegnano inoltre a scambiarsi, reciprocamente, le informative di cui all'articolo 13 del predetto D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

#### ART. 6. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo e agli eventuali atti successivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.

#### ART. 7. SPESE

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, con spese a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo del presente atto sono a carico dello Studio.

Trieste, 04/10/2013

**Per lo Studio Radiologico Zucconi**

L'Amministratore unico

dott. Furio Zucconi


Furio Zucconi

**Per l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"**

Il Direttore Generale

dott. Fabio Samani

Fabio Samani



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA DELLI QUADRI

CODICE FISCALE: DLLNCL47S01A080L

DATA FIRMA: 09/05/2014 12:52:52

IMPRONTA: 2FB3163E36CCEFC8102778D5A013A205152D87AD8ED26EF18CA15ED971D7FC55  
152D87AD8ED26EF18CA15ED971D7FC554CC216D4BE1C930C49B7BA0B85EB4E59  
4CC216D4BE1C930C49B7BA0B85EB4E59F0C0FA09BD42CF13EFE2CBDA2354AF3  
F0C0FA09BD42CF13EFE2CBDA2354AF3BBC33B0BA7F2F8307F09FFF734016B2B

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 09/05/2014 12:58:46

IMPRONTA: 855F52193BAC80B9F4169CEFC532C78800B7BF7AC7AD39D4C68CADC26E9E868B  
00B7BF7AC7AD39D4C68CADC26E9E868B1024E04531DDAB07DCA1ED4B8A9E7962  
1024E04531DDAB07DCA1ED4B8A9E796215659E8F9F089E1A619B4096361C1601  
15659E8F9F089E1A619B4096361C1601CE2AEAA9E23C9C4B0E542D73E57B3B3F

NOME: FRANCO SINIGOJ

CODICE FISCALE: SNGFNC56B14L424X

DATA FIRMA: 09/05/2014 13:04:01

IMPRONTA: D9A848FB77D5EE294BF0FAF1C69C97958EF9D273E8D57140364AFC496CAE853E  
8EF9D273E8D57140364AFC496CAE853E330A0A23893A6EF64D78B544F29D76E2  
330A0A23893A6EF64D78B544F29D76E2FD8C34D7724D1068DD50704DA0A8FBAF  
FD8C34D7724D1068DD50704DA0A8FBAF7A1B5063C6F7611B9A39209FB790EE6B